

Relazione tecnica (riferimento delibera n. 155/02)

## **PRESUPPOSTI PER L'APPROVAZIONE DI TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA**

### **1 Introduzione**

- 1.1 La presente relazione tecnica illustra le modifiche e integrazioni introdotte dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) nella disciplina in materia di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: continuità del servizio). Tali modifiche e integrazioni sono state armonizzate nel Testo integrato della continuità del servizio, che abroga i precedenti provvedimenti a carattere generale in materia di continuità del servizio:
- a) deliberazione 1 settembre 1999, n. 128/99, recante definizione di obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e di indicatori di continuità del servizio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999 (di seguito: deliberazione n. 128/99);
  - b) deliberazione 28 dicembre 1999, n. 202/99, recante direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, (di seguito: deliberazione n. 202/99);
  - c) deliberazione 3 agosto 2000, n. 143/00, recante modificazioni e integrazioni delle deliberazioni n. 128/99 e n. 202/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 199 del 26 agosto 2000 (di seguito: deliberazione n. 143/00);
  - d) deliberazione 1 agosto 2001, n. 178/01, recante definizione di criteri per la valutazione degli esiti dei controlli tecnici e la determinazione del valore presunto di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 202/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 196 del 24 agosto 2001 (di seguito: deliberazione n. 178/01).
- 1.2 Le modifiche e integrazioni apportate dal Testo integrati per la continuità del servizio sono state introdotte a seguito di numerose segnalazioni dei soggetti esercenti l'attività di distribuzione (di seguito: imprese distributrici), in particolare di quelli soggetti alla regolazione economica delle interruzioni senza preavviso lunghe prevista dalla deliberazione n. 202/99, in vigore nel suo complesso dall'1 gennaio 2000, si applica ai con più di 5.000 clienti alimentati in bassa tensione (di seguito clienti BT), per il periodo di regolazione

1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2003 (di seguito richiamato come periodo di regolazione 2000-2003).

- 1.3 I risultati raggiunti nel primo biennio di attuazione della regolazione economica delle interruzioni senza preavviso lunghe (2000-2001) indicano che la regolazione sta producendo stimoli efficaci a finalizzare gli investimenti alla riduzione del numero e della durata delle interruzioni. Tuttavia, nei primi due anni di applicazione della disciplina a un numero limitato di imprese distributrici che rappresentano oltre il 95% dell'utenza servita in bassa tensione a livello nazionale, sono emersi alcuni problemi applicativi, rilevati dall'Autorità nel corso dei controlli tecnici effettuati per verificare i dati di continuità del servizio forniti annualmente all'Autorità dalle imprese distributrici, o segnalati all'Autorità dalle stesse imprese distributrici.
- 1.4 L'Autorità ha ritenuto opportuno affrontare i problemi emersi, anche alla luce della progressiva estensione della regolazione delle interruzioni a un maggior numero di imprese distributrici. Per tenere conto delle ricadute impiantistiche e organizzative della suddetta disciplina, sono state infatti previste particolari condizioni di gradualità per imprese distributrici di piccola dimensione, sia per quanto concerne la registrazione delle interruzioni sia per quanto concerne la regolazione economica delle interruzioni senza preavviso lunghe.
- 1.5 Come criterio generale, l'Autorità ha ritenuto ammissibili le modifiche e integrazioni ai provvedimenti di carattere generale non introducessero cambiamenti tali da compromettere la coerenza della disciplina applicata. In particolare, l'Autorità ha ritenuto ammissibili solo le modifiche e integrazioni proposte che non comportassero la revisione dei livelli tendenziali di continuità per il periodo di regolazione 2000-2003, già definiti dall'Autorità per la quasi totalità parte degli ambiti territoriali. Cambiamenti radicali della disciplina di misurazione, regolazione e controllo della continuità del servizio potranno essere introdotti solo per il successivo periodo di regolazione.
- 1.6 Nel seguito della presente relazione tecnica sono illustrate le principali modifiche e integrazioni apportate ai precedenti provvedimenti armonizzati nel Testo integrato della continuità del servizio. Non sono invece illustrate le modifiche derivanti dall'integrazione formale e dal coordinamento delle deliberazioni già emanate nel medesimo Testo integrato.

## **2 Liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e continuità del servizio**

- 2.1 L'articolo 2 del Testo integrato per la continuità del servizio contiene alcuni principi di parità di trattamento in materia di continuità del servizio, che l'Autorità ha ritenuto opportuno esplicitare in relazione alla progressiva apertura e liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica.
- 2.2 La continuità del servizio è un aspetto della qualità fornita ai clienti finali che dipende dagli esercenti il servizio di trasporto sulle reti di trasmissione e di distribuzione. Anche se le attività di trasmissione e distribuzione resteranno in condizioni di monopolio tecnico o quasi monopolio, la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica per quanto riguarda i servizi di vendita e di misura pone sfide nuove relative alla continuità del servizio.
- 2.3 In vista della progressiva apertura del mercato dell'energia elettrica, l'Autorità considera essenziale un principio generale a cui i distributori devono attenersi per non ostacolare la liberalizzazione del mercato: la parità di trattamento tra clienti del mercato libero e clienti del mercato vincolato per quanto riguarda le condizioni tecniche e di qualità della distribuzione di energia elettrica. L'abbassamento progressivo della soglia di idoneità implica che un numero sempre maggiore di clienti finali effettuerà la scelta di passare al mercato libero. Tale scelta non deve comportare alcuna riduzione di qualità, per quanto riguarda gli aspetti connessi alla continuità del servizio e più in generale alla qualità della tensione.
- 2.4 L'Autorità ritiene che al momento non vi sia necessità di norme più dettagliate. Queste potranno essere definite in futuro in relazione a nuove esigenze o opportunità.

## **3 Accesso al registro delle interruzioni da parte di clienti finali e clienti grossisti**

- 3.1 L'articolo 4 del Testo integrato della continuità del servizio riprende l'articolo 5 della deliberazione n. 128/99 che introduceva l'obbligo per le imprese distributrici di mantenere aggiornato il registro delle interruzioni. Nella nuova formulazione, l'Autorità ha aggiunto un comma finale (comma 4.5) che dispone che l'impresa distributtrice deve assicurare l'accesso alle informazioni contenute nel registro delle interruzioni da parte dei clienti finali interessati, o dei clienti grossisti che vendano energia elettrica ai clienti del mercato libero allacciati alla propria rete di distribuzione.

- 3.2 La modifica è stata introdotta a seguito dell'esperienza maturata nell'esame di reclami e segnalazioni provenienti dai clienti finali in materia di interruzioni. Il registro delle interruzioni introdotto dalla deliberazione n. 128/99 è risultato uno strumento importante anche per la risoluzione delle controversie tra gli esercenti e i clienti finali, in particolare in caso di danni a seguito di una interruzione, prima che le medesime controversie vengano risolte in sedi stragiudiziali o devolute al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria o, con conseguente aggravio di costi e allungamento di tempi per entrambe le parti.
- 3.3 I clienti finali che lamentano danni derivanti da interruzioni possono presentare un reclamo all'impresa distributrice. Quest'ultima è tenuta a fornire al cliente ogni informazione utile in merito all'episodio interruttivo rilevato (causa, origine, inizio, durata). Qualora sussista una discrepanza tra l'interruzione segnalata dal cliente e i dati registrati dall'impresa distributrice, l'impresa distributrice è tenuta a fornire al cliente copia del registro delle interruzioni, anche se la linea di alimentazione era in assetto non standard con riferimento al periodo temporale indicato. L'impresa distributrice, che intenda avvalersi della clausola prevista dalle condizioni generali di contratto che ne esclude la responsabilità civile in caso di interruzioni accidentali, è tenuto a fornire la prova di detta accidentalità.
- 3.4 Anche se la natura accidentale o meno dell'interruzione non costituisce oggetto del registro delle interruzioni. Le informazioni contenute nel registro possono comunque essere utili a fini della definizione della lite insorta tra cliente finale ed esercente; tuttavia, data la natura tecnica delle informazioni contenute nel registro, l'accesso dei clienti finali al registro può risultare difficoltoso.
- 3.5 L'impresa distributrice assicura che i clienti finali, che lo richiedono, possano accedere alle informazioni contenute nel registro e che tali informazioni siano accessibili e messe a disposizione dei soggetti responsabili per le attività di misura e di vendita ai clienti finali. Le stesse informazioni devono essere fornite in forma comprensibile anche ai clienti finali non dotati di competenze tecniche.
- 3.6 I clienti possono aver accesso alla parte di informazioni contenute nel registro a cui sono direttamente interessati.

#### **4 Origini e cause delle interruzioni**

- 4.1 Gli articoli 6 e 7 del Testo integrato della continuità del servizio riprendono gli analoghi articoli della deliberazione n. 128/99 che definivano i criteri di attribuzione rispettivamente delle origini e delle cause delle interruzioni. L'origine indica la sezione di rete (per

attività e per livelli di tensione) da cui scaturisce l'interruzione: rete di trasmissione nazionale (rete TN), reti di distribuzione in alta tensione (rete AT), reti di distribuzione in media tensione (rete MT), reti di distribuzione in bassa tensione (rete BT). La causa identifica la responsabilità dell'evento che ha generato l'interruzione; le cause sono classificate in tre grandi gruppi: cause di forza maggiore, cause esterne e altre cause (il terzo gruppo ha funzione residuale rispetto ai primi due e indica le interruzioni di cui si attribuisce la responsabilità all'impresa distributrice).

- 4.2 Per quanto riguarda le origini, alcune imprese distributrici hanno fatto notare che è opportuno precisare ulteriormente il criterio tecnico per l'individuazione dell'origine delle interruzioni afferenti gli impianti di trasformazione, già chiarito con le integrazioni all'articolo 6 della deliberazione n. 128/99 introdotte con la deliberazione n. 143/00. La precisazione consiste nel chiarire che l'interruzione è da attribuire al lato a monte se viene disalimentata la sbarra a monte o se l'interruzione provoca la disalimentazione anche di una sola linea a monte. L'Autorità, considerando questa osservazione condivisibile, in quanto allineata con la prassi dei controlli tecnici effettuati, ha integrato l'articolo 6, comma 6.2, del Testo integrato per la continuità del servizio.
- 4.3 Per quanto riguarda le cause, nel corso del primo periodo di attuazione della regolazione delle interruzioni è emerso durante i controlli tecnici il problema dell'attribuzione della causa alle interruzioni provocate in generale da appaltatori e nello specifico da appaltatori operanti per un servizio diverso dalla distribuzione di energia elettrica, ma facente capo alla medesima persona giuridica dell'impresa distributrice. Alcune imprese distributrici hanno osservato che il criterio di attribuire ad "altre cause" tali interruzioni, invece che a "cause esterne" (criterio adottato dall'Autorità nella propria deliberazione 27 febbraio 2002 n. 27/02) può provocare una discriminazione tra i clienti finali serviti da un'impresa distributrice in cui l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è separata societariamente da altri servizi erogati (es. distribuzione gas, distribuzione acqua, gestione fognature, igiene urbana, etc.) rispetto ai clienti finali serviti da imprese distributrici che erogano altri servizi senza in regime di separazione societaria.
- 4.4 A seguito delle istanze presentate da alcune imprese distributrici, l'Autorità ha riconsiderato la questione dell'attribuzione della causa per le interruzioni derivanti da danni provocati da attività diverse dalla distribuzione dell'energia elettrica svolte dalla stessa impresa distributrice. La legge istitutiva dell'Autorità dà mandato all'Autorità di emanare le direttive per la separazione contabile e amministrativa; per i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico, è previsto che la separazione contabile debba concernere, in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione come se le

stesse fossero gestite da imprese separate. L'Autorità ha aggiornato con la propria deliberazione 21 dicembre 2001, n. 310/01 le direttive per le separazioni contabile e amministrativa nel settore elettrico e ha confermato la separazione contabile e amministrativa per l'attività di distribuzione gas e per le altre attività diverse dalla distribuzione di energia elettrica (articolo 4, comma 4.1, lettere h) e i), della deliberazione n. 310/01).

- 4.5 Alla luce di tale riesame, l'Autorità ha ritenuto di integrare l'articolo 7 del Testo integrato della continuità del servizio per chiarire che ai fini dell'attribuzione delle interruzioni alla causa di cui al precedente comma 7.1, lettera b), sono considerate terzi le gestioni delle attività di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettere h) e i), della deliberazione n. 310/01, facenti capo alla stessa impresa distributrice.
- 4.6 Restano escluse dalla possibilità di attribuzioni a terzi le interruzioni generate da danni provocati da appaltatori che operano per conto dell'impresa distributrice sul servizio di distribuzione dell'energia elettrica, in ragione della natura ausiliaria di tali appalti rispetto alla missione propria dell'impresa distributrice.
- 4.7 A seguito di richiesta di alcune imprese distributrici e di un incontro tecnico svolto a Milano il giorno 20 maggio 2002 e a cui hanno partecipato tutte le imprese distributrici interessate, l'Area consumatori e qualità del servizio d'intesa con l'Ufficio controlli e ispezioni dell'Autorità renderanno disponibili delle istruzioni tecniche per la corretta registrazione della causa e delle origini delle interruzioni.

## **5 Indicatori individuali di continuità del servizio per clienti finali alimentati in media e alta tensione**

- 5.1 L'articolo 14 del Testo integrato della continuità del servizio (che riprende l'analogo articolo della deliberazione n. 128/99) definisce gli indicatori di continuità del servizio. Tali indicatori sono calcolati a livello di ambito territoriale per i clienti finali alimentati in bassa tensione, per i quali non si dispone di registrazioni individuali delle interruzioni, e per i clienti finali alimentati in media tensione (di seguito: clienti MT). Per questi ultimi, limitatamente alle interruzioni lunghe, sono disponibili dall'1 gennaio 2001 anche gli indicatori individuali di continuità del servizio. Per i clienti finali alimentati in alta tensione (di seguito: clienti AT), gli indicatori individuali riguardano anche le interruzioni brevi e transitorie.
- 5.2 L'articolo 15 del Testo integrato (che riprende l'analogo articolo della deliberazione n. 128/99), che già prevedeva la comunicazione all'Autorità da parte delle imprese distributrici degli indicatori di

continuità calcolati a livello di ambito territoriale, è stato integrato prevedendo anche la comunicazione, in forma di distribuzioni statistiche, degli indicatori individuali di continuità per i clienti AT e MT. La disponibilità di indicatori individuali di continuità per i clienti AT e MT consente infatti di conoscere non solo la situazione della continuità del servizio in media per i clienti di uno stesso ambito territoriale, ma anche l'incidenza, nel complesso dei clienti AT o MT, dei clienti finali serviti meglio, o peggio, della media.

- 5.3 L'Autorità ha introdotto per i distributori l'obbligo di comunicare annualmente all'Autorità le distribuzioni di clienti finali in relazione al numero e alla durata di interruzione, rilevata individualmente. Al fine di disporre di statistiche comparabili, l'Autorità ha definito delle classi di servizio (ad esempio: clienti finali AT o MT con 0 o 1 interruzioni senza preavviso lunghe all'anno; con 2 o 3 interruzioni senza preavviso lunghe all'anno; con 4 o più interruzioni senza preavviso lunghe all'anno; clienti MT con 0 o 1 interruzione senza preavviso lunga all'anno).
- 5.4 Inoltre, l'Autorità ha ritenuto utile, ai fini di una maggiore consapevolezza dei clienti per i quali sono disponibili registrazioni individuali, introdurre l'obbligo per le imprese distributrici di comunicare a tali clienti una volta all'anno lo stato della continuità del servizio del singolo cliente, limitatamente alle interruzioni con e senza preavviso lunghe per i clienti MT e con riferimento a tutte le interruzioni per i clienti AT.
- 5.5 Contestualmente l'Autorità ha mantenuto l'obbligo di comunicare l'indicatore di durata complessiva solo per i clienti BT, con una parziale semplificazione degli attuali indicatori di continuità del servizio, in quanto è stato eliminato l'obbligo di calcolare e comunicare lo stesso indicatore anche per i clienti MT (modifiche parziali all'articolo 14 del Testo integrato della continuità del servizio).

## **6 Rettifica dei dati in seguito all'emanazione tardiva di decreti di dichiarazione di dello stato di emergenza o di calamità naturale**

- 6.1 nel corso del procedimento per la determinazione dei recuperi di continuità del servizio per l'anno 2000, instaurato il 31 marzo 2001 con l'invio all'Autorità, da parte delle imprese distributrici, dei dati di continuità del servizio per l'anno 2000 e concluso il 27 febbraio 2002 con l'adozione della delibera n. 27/02, alcune imprese distributrici hanno osservato che i decreti di dichiarazione dello stato di calamità o dello stato di emergenza, necessari per poter attribuire le interruzioni a cause di forza maggiore, possono essere emanati con molti mesi di ritardo rispetto all'evento specifico.

- 6.2 L'Autorità ha valutato una proposta formulata da alcune imprese distributrici. Secondo tale proposta, l'impresa distributtrice potrebbe considerare, ai fini dell'imputazione della causa di forza maggiore, la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale che la Regione competente per territorio è tenuta ad avanzare entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, anche a prescindere dall'effettiva dichiarazione di calamità naturale da parte del Ministero competente. L'Autorità ritiene che tale proposta non sia applicabile, in quanto la dichiarazione effettiva dello stato di calamità naturale potrebbe essere riferita a un'area geografica più ridotta di quella a cui si riferisce la richiesta della Regione; in tali casi, se fosse accettata la proposta delle imprese distributrici, vi sarebbe il rischio di estendere eccessivamente il ricorso alle cause di forza maggiore.
- 6.3 Per dare una soluzione al problema segnalato dalle imprese distributrici circa il ritardo con cui vengono emanati i decreti di dichiarazione dello stato di calamità naturale o di emergenza, l'Autorità ha integrato l'articolo 15 del Testo integrato aggiungendo il comma 15.3 che consente alle imprese distributrici di rettificare i dati di continuità forniti all'Autorità, qualora i decreti di dichiarazione dello stato di calamità naturale o di emergenza siano emanati successivamente al termine previsto per l'invio all'Autorità dei dati di continuità. La possibilità di rettifica è limitata al 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati di continuità del servizio, in modo da permettere comunque il regolare svolgimento del procedimento di determinazione dei recuperi e la sua conclusione entro il termine previsto dallo stesso Testo integrato.

## **7 Individuazione degli ambiti territoriali a seguito di cessioni di rami di aziende di distribuzione dell'energia elettrica**

- 7.1 La regolazione economica delle interruzioni senza preavviso lunghe assume come unità geografica di riferimento l'ambito territoriale. Nella deliberazione n. 202/99 erano previsti alcuni criteri per tenere conto, nella definizione degli ambiti territoriali, delle previste cessioni di rami di aziende di distribuzione dell'energia elettrica nei comuni in cui era operante più di un distributore. Questi criteri erano stati fissati nella previsione che la cessione dei rami di azienda potesse essere conclusa entro la fine del 2001. La mancata conclusione di alcune trattative ha reso necessario rivedere alcuni di questi criteri, per evitare distorsioni nella definizione dei livelli tendenziali di continuità del servizio, in particolare per le imprese distributrici di dimensione inferiore a 100.000 clienti BT per i quali



tali livelli tendenziali dovranno essere definiti nel corso del 2002, sulla base dei dati del biennio 2000-2001.

- 7.2 L'Autorità ha integrato l'articolo 18 del Testo integrato per la continuità del servizio (corrispondente all'articolo 3 della deliberazione n. 202/99) prevedendo che le imprese distributrici con meno di 100.000 clienti finali che abbiano acquisito nel corso del 2002 o del 2003 un ramo di azienda di un altro distributore possano optare, qualora l'Autorità abbia già definito i livelli tendenziali di continuità per la rete servita prima dell'acquisizione, per una di queste soluzioni in occasione della comunicazione annuale all'Autorità dei dati di continuità del servizio relativi agli anni 2002 o 2003:
- a) unificare in un unico ambito territoriale tutto il territorio servito, e quindi fornire dati di continuità unificati;
  - b) mantenere separati gli ambiti territoriali relativi rispettivamente al territorio servito prima dell'acquisizione e al territorio servito dal ramo di azienda acquisito, se quest'ultimo è relativo a un numero di clienti finali alimentati in bassa tensione superiore a 5.000 (qualora la nuova parte di rete corrisponda a meno di 5.000 clienti BT, l'impresa distributtrice per la quale siano stati già definiti i livelli tendenziali di continuità può escludere la nuova parte di rete ai fini della regolazione delle interruzioni, fino a tutto il 2003).
- 7.3 A partire dall'1 gennaio 2004 l'Autorità intende definire nuove regole per la continuità del servizio e quindi in tale occasione sarà possibile, nel caso di comuni con due ambiti territoriali dello stesso grado di concentrazione, definire un nuovo ambito territoriale unificato. Alcune aziende che hanno già completato le procedure di acquisto di rami di azienda hanno segnalato all'Autorità che la separazione degli ambiti territoriali fino a tutto il 2003 può essere di ostacolo all'integrazione tecnica delle reti.
- 7.4 Fino al 31 dicembre 2003, le aziende che hanno due ambiti territoriali di uguale concentrazione nello stesso Comune e che hanno l'esigenza di razionalizzare gradualmente l'esercizio della rete con modifiche degli assetti di rete che comportano che cabine di trasformazione appartenenti a un ambito territoriale sono alimentate da un centro di telecontrollo diverso da quello relativo alla maggior parte degli utenti, hanno la facoltà di considerare tali modifiche dell'assetto come aumenti (per uno dei due ambiti) e diminuzioni (per l'altro ambito) del numero di clienti finali BT.

## **8 Termini del procedimento per la definizione dei recuperi di continuità del servizio e l'approvazione e verifica delle istanze**

- 8.1 L'articolo 22 del Testo integrato è stato modificato per spostare al 30 novembre di ciascun anno il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 8 della deliberazione n. 202/99 per la determinazione, da parte dell'Autorità dei recuperi di continuità del servizio, e i conseguenti effetti economici (incentivi e penalità). Con tale determinazione si conclude il procedimento annuale instaurato con l'invio annuale all'Autorità dei dati di continuità del servizio da parte delle imprese distributrici.
- 8.2 La modifica è stata introdotta in relazione all'esperienza del primo anno di attuazione (determinazione dei recuperi di continuità relativi all'anno 2000), che ha dimostrato che per compiere i controlli tecnici e rispettare le garanzie procedurali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente il Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge n. 481/95 (di seguito: Regolamento delle procedure), è stato necessario prorogare il termine del 31 luglio.
- 8.3 Tenendo conto sia dell'esperienza maturata nel 2001 sia delle procedure e delle garanzie previste dal Regolamento delle procedure, l'Autorità ha ritenuto necessario spostare al 30 novembre di ciascun anno il termine per la determinazione dei recuperi di continuità del servizio. Entro lo stesso termine vengono approvate e verificate le istanze delle imprese distributrici relative agli ambiti territoriali con livelli di qualità uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento (di seguito: istanze).
- 8.4 Le istanze sono dapprima *approvate* (nell'anno  $i$  a cui si riferiscono, sulla base dei dati del biennio  $i-1, i-2$ ) e successivamente *verificate* (nell'anno  $i+1$  sulla base dei dati del biennio  $i, i-1$ ), per controllare che per tutto l'anno a cui si riferisce l'istanza sia stato effettivamente mantenuto un livello di continuità (in media biennale) inferiore al livello nazionale di riferimento; laddove tale livello sia stato mantenuto, l'impresa distributtrice che ha presentato istanza ha diritto a un riconoscimento di costo nella misura indicata dall'articolo 23 del Testo integrato della continuità del servizio (corrispondente all'articolo 9 della deliberazione n. 202/99), mentre in caso contrario è tenuta a corrispondere indennizzi automatici ai clienti finali, nella misura indicata dall'articolo 24 (corrispondente all'articolo 10 della deliberazione n. 202/99). In entrambi i casi sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 22 del Testo integrato della continuità del servizio (corrispondente all'articolo 8 della deliberazione n. 202/99) in relazione agli incentivi e penalità relativi ai livelli tendenziali di continuità.

## 9 Indice di correttezza

- 9.1 L'Autorità ha modificato l'articolo 27 del Testo integrato (corrispondente all'articolo 3 della deliberazione n. 178/01, introducendo integrazioni in materia di indice di accuratezza che hanno lo scopo di evitare effetti non desiderati.
- 9.2 L'indice di correttezza misura quanta parte (in minuti persi per cliente) delle interruzioni "escluse" dalla regolazione per attribuzione a cause di forza maggiore, a cause esterne o a origine sulla rete nazionale di trasmissione o di alta tensione, è stata correttamente documentata. La soglia di accettabilità per l'indice di correttezza è legata non solo all'indice stesso, ma anche al rapporto tra le interruzioni "escluse" ( $D2$ ) e l'indicatore di riferimento ( $DI$ ); ciò per evitare che errori percentualmente rilevanti se riferiti alle interruzioni escluse ma trascurabili se riferiti all'indicatore di riferimento dessero luogo all'invalidazione dei dati di continuità.
- 9.3 Molte imprese distributrici hanno osservato che la formula prevista per determinare la soglia dell'indice di correttezza comporta un effetto asintotico per ambiti territoriali con livelli di  $DI$  molto bassi: per tali ambiti, infatti, la soglia dell'indice di correttezza tende al 100%. L'Autorità ha integrato la formula prevista per determinare la soglia dell'indice di correttezza (articolo 3, lettera c, della deliberazione n. 178/01) in modo da evitare gli effetti asintotici segnalati. Nel caso in cui  $DI$  sia inferiore al livello nazionale di riferimento applicabile per concentrazione ( $RIF$ ), l'esito del controllo si intende positivo se l'indice di correttezza supera il valore soglia del 97%.
- 9.4 Gli indici sono calcolati a seguito di controlli tecnici effettuati presso i centri di telecontrollo delle imprese distributrici. In genere, a uno stesso centro di telecontrollo afferiscono più ambiti territoriali. Gli indici sono calcolati in relazione alle interruzioni verificate durante un controllo tecnico, che possono interessare in diverso modo i diversi ambiti territoriali afferenti. La verifica di validità viene compiuta in relazione a tutti gli ambiti territoriali afferenti al centro di telecontrollo soggetto a controllo tecnico.
- 9.5 Le interruzioni hanno effetti diversi sui diversi ambiti territoriali afferenti allo stesso centro di telecontrollo. Per esempio, interruzioni provocate da contatti occasionali delle linee con piante sono eventi tipici degli ambiti territoriali a bassa e media concentrazione, mentre da uno stesso centro di telecontrollo dipendono, in genere, sia ambiti territoriali a bassa e media concentrazione che ambiti territoriali ad alta concentrazione. Per tenere conto di questo aspetto, la soglia di verifica dell'indice di correttezza è differenziata ambito per ambito; per cui può succedere che a seguito di uno stesso controllo tecnico siano invalidati solo alcuni degli ambiti territoriali afferenti a uno stesso controllo tecnico.

- 9.6 Alcune imprese distributrici hanno osservato che il metodo adottato dalla deliberazione n. 178/01 risulterebbe penalizzante, per effetto dei metodi campionari utilizzati per selezionare le interruzioni da verificare durante i controlli tecnici. A questo proposito, alcune imprese distributrici hanno richiesto che durante i controlli tecnici siano esaminate tutte le interruzioni relative a tutti gli ambiti territoriali afferenti al centro di telecontrollo soggetto a controllo tecnico, e che non vengano utilizzati metodi campionari nè stime basate su indici.
- 9.7 L'Autorità ritiene che non sia tecnicamente possibile controllare tutti gli eventi di interruzione di un centro di telecontrollo in un controllo tecnico. La durata di un controllo tecnico deve essere contenuta non solo per esigenze organizzative ma soprattutto per assicurare lo svolgimento, nel corso del procedimento, di un numero adeguato di controlli. Pertanto, è necessario procedere a selezionare alcune interruzioni. La prassi finora seguita è quella di identificare due criteri: i) campionamento casuale delle interruzioni, per il calcolo degli indici di accuratezza e precisione e ii) ulteriore selezione casuale di eventi a cui è stata attribuita dall'impresa distributtrice la causa di forza maggiore o esterna o l'origine sulle reti di alta tensione o di trasmissione nazionale, ai fini del calcolo dell'indice di correttezza.
- 9.8 Per tenere conto delle osservazioni delle imprese distributrici, l'Autorità ha ritenuto di introdurre un criterio per limitare gli effetti degli indici agli ambiti territoriali a cui si riferiscono le interruzioni verificate in sede di controllo tecnico. A questo scopo è però necessario che l'impresa distributtrice disponga di un sistema in grado di determinare il contributo delle interruzioni verificate a campione, in termini di minuti persi per utente, a ciascuno degli ambiti territoriali interessati. Tali sistemi non erano disponibili nel corso dei controlli effettuati nell'anno 2001 sui dati di continuità del servizio relativi all'anno 2000.
- 9.9 La valutazione della validità dei dati di continuità in base all'indice di correttezza è stata resa più selettiva, introducendo il secondo comma dell'articolo 26 del Testo integrato della continuità del servizio che limita al massimo a tre ambiti territoriali gli effetti dell'indice di correttezza. I tre ambiti territoriali sono quelli su cui insistono maggiormente le interruzioni verificate, e per identificarli è quindi necessario che l'impresa distributtrice disponga di sistemi per determinare, durante il controllo tecnico, il contributo di ciascuna interruzione verificata ai diversi ambiti territoriali. Questa soluzione permette di evitare che interruzioni non correttamente registrate provochino l'invalidazione, e quindi la determinazione del valore presunto dell'indicatore di riferimento, anche per ambiti territoriali non interessati, o interessati solo marginalmente, dalle interruzioni verificate durante il controllo tecnico. Per questo stesso motivo la

soluzione adottata è stata ritenuta preferibile a un'altra soluzione suggerita dalle imprese distributrici (determinazione dell'indice di correttezza in modo separato per ambito territoriale), che non avrebbe evitato il rischio, segnalato dagli stessi esercenti, di valutare la validità dei dati anche con campioni di interruzioni molto limitati per ambito territoriale.

- 9.10 Nel caso in cui un'impresa distributtrice non disponga di sistemi per determinare, durante il controllo tecnico, il contributo di ciascuna interruzione verificata ai diversi ambiti territoriali il comma 26.2 del Testo integrato della continuità del servizio non si applica e pertanto restano ferme le condizioni di applicazione dell'indice di correttezza a tutti gli ambiti territoriali afferenti al centro di telecontrollo presso cui è effettuato il controllo tecnico, come previsto in precedenza dalla deliberazione n. 178/01.

## **10 Determinazione del valore presunto dell'indicatore di riferimento**

- 10.1 L'Autorità ha integrato l'articolo 28 del Testo integrato (corrispondente all'articolo 4 della deliberazione n. 178/01) e aggiunto un comma finale (comma 28.2) che prevede che, qualora il valore presunto dell'indicatore di riferimento annuale, calcolato in base alla formula induttiva già prevista dalla deliberazione n.178/01, superi il doppio del valore dichiarato dell'indicatore di riferimento, è facoltà dell'esercente richiedere all'Autorità un ricalcolo del valore presunto utilizzando un metodo analitico, diverso da quello induttivo; a tal fine l'esercente è tenuto a fornire all'Autorità tutti gli elementi che permettano un calcolo su basi tecnico-ingegneristiche del valore presunto su base analitica.
- 10.2 La modifica è stata introdotta a seguito di segnalazioni di alcuni esercenti che hanno osservato che la correzione su base induttiva sottintende ipotesi una proporzionalità del comportamento dell'universo rispetto al campione, che potrebbe venire meno nei casi di correzione di notevole entità.